

**Direzione:** AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** G12698 **del** 25/09/2019

**Proposta n.** 16527 **del** 25/09/2019

**Oggetto:**

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa comprensivo dell'Allegato A tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici nel territorio della provincia di Roma – Rettifica della determinazione n. G11974 dell'11.09.2019

**OGGETTO:** *Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa comprensivo dell'Allegato A tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici nel territorio della provincia di Roma – Rettifica della determinazione n. GI 1974 dell'11.09.2019*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 recante il “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell'8 aprile 2016, recante “*Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;

VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente “*Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo Tulumello;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “*Codice della protezione civile*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma

triennale di Attività dell'Agenzia sulla base del quale il Direttore dell'Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell'Agenzia con l'indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell'Attività dell'Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;

ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l'Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell'art. 18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile tra i quali gli Ordini Professionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;

VISTA la propria determinazione n. G11974 dell'11.09.2019, le cui premesse devono intendersi integralmente recepite nel presente provvedimento, con la quale, al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, è stato adottato il testo di un Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra le parti;

RILEVATO che il predetto testo allegato alla richiamata determinazione n. G11974 dell'11.09.2019 contiene dei refusi ed erronei riferimenti ad articoli dello stesso;

RITENUTO di dover rettificare lo schema di protocollo di intesa di cui alla citata determinazione n. G11974 dell'11.09.2019, provvedendo ad adottare un nuovo schema di protocollo di intesa che, allegato alla presente determinazione sub lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula del Protocollo di Intesa fra l'Agenzia e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma;

## **DETERMINA**

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di rettificare lo schema di protocollo di intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma, già adottato con determinazione n. GI 1974 dell'11.09.2019;
2. Di adottare un nuovo schema di di protocollo di intesa tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma che, allegato alla presente determinazione sub lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente quello di cui al precedente punto 1;
3. Di stabilire che eventuali oneri relative alle attività stabilite all'art. 6 dell'Allegato A potranno trovare copertura solo dopo apposita Convenzione operativa con l'Ordine, nell'ambito delle disponibilità dei Capitoli di Bilancio Regionale;
4. Di stabilire che l'Ordine invii all'Agenzia l'Elenco dei professionisti iscritti disponibili a essere impiegati per emergenze di protezione civile;
5. Il Protocollo di Intesa con l'Ordine avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e sarà attivo a far data della sua sottoscrizione;
6. Il Protocollo di Intesa dovrà essere recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Carmelo Tulumello



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DOTTORI FORESTALI  
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Allegato A (il presente allegato è composto da n. 5 pagine)

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE** (*di seguito Agenzia*) rappresentata dal Direttore pro-tempore dott. Carmelo Tulumello, domiciliato per la carica in Roma in Via Laurentina n. 631

E

l'**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ROMA** (*di seguito Ordine*) con sede legale in Roma, Via Livenza n. 6 - 00198, ivi rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. For. Patrizio Zucca,

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti"

### PREMESSO CHE

ai sensi:

- dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- della *Legge Regionale* n. 2 del 6 febbraio 2014 che ha istituito l'Agenzia Regionale di protezione Civile;
- del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "*Codice della protezione civile*" e in *particolare* agli artt. 2, 3 e 4 concernenti le attività e i compiti di previsione e prevenzione della Protezione Civile e alla possibilità per le componenti del Sistema Integrato di Protezione Civile di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con gli Ordini, i Collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali;

### TENUTO CONTO E CONSIDERATO

- che le competenze degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono definite dall'art. 2 legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni che recita: "*Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale*";

- che, sempre in relazione al citato art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, le specifiche competenze nelle attività di studio e sullo stato delle piante arboree sono definite al comma 1 lett. I: “... *i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica ...*”
- che la gestione del territorio e la conservazione dell'ambiente, parti fondanti dell'identità nazionale, richiedono sinergie tra le istituzioni;
- che i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali iscritti all'Ordine della Provincia di Roma, per la loro capacità professionale, possono essere di valido supporto al Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile (di seguito Sistema) prestando la loro opera in forma volontaria per affrontare le *attività emergenziali* ovvero sotto apposita Convenzione per attività di controllo in rilevanza e urgenza da parte dell'Agenzia nel campo delle criticità naturali e/o antropiche presenti sul territorio provinciale di Roma anche su richiesta derivante da uno dei Comuni della provincia medesima e/o per eventi occorsi in altri territori regionali;
- che l'Agenzia e l'Ordine riconoscono di comune accordo l'opportunità di ratificare la collaborazione attraverso il presente Protocollo di Intesa per le attività di emergenza e controllo in situazioni emergenziali naturali e/o antropiche insistenti sul territorio della Provincia di Roma, da specificare analiticamente in successiva Convenzione.
- Che il testo del presente protocollo di intesa è stato adottato con determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - (Premesse e Rapporti fra le Parti)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Protocollo.

### **Art. 2 - (Finalità)**

Il Protocollo di Intesa ha come obiettivo il miglioramento delle capacità operative tecniche dell'Agenzia attraverso il supporto tecnico-professionale fornito dagli iscritti all'Ordine, al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini del territorio della provincia di Roma e di perseguire gli obiettivi stabiliti dalle richiamate disposizioni statali e regionali.

L'attuazione di interventi, attività e idonee misure organizzative saranno finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di emergenza di carattere ambientale, agronomico e forestale nel territorio della provincia di Roma, anche eventualmente su richiesta dei Comuni della provincia medesima, al superamento della fase emergenziale e nelle future attività di prevenzione, relativamente ai rischi naturali e antropici.

L'Agenzia e l'Ordine attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Ai fini e in attuazione del presente protocollo, l'Agenzia e l'Ordine potranno stipulare specifiche convenzioni aventi ad oggetto piani specifici di attività, coerenti con le finalità di cui al presente protocollo di intesa.

### **Art. 3 - (Durata)**

Il Protocollo di Intesa ha validità fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla data della sua stipula e regola i rapporti tra l'Agenzia e l'Ordine per fronteggiare le fasi emergenziali a seguito di calamità naturali o antropiche e di eventuali e particolari fasi di prevenzione su esigenza dell'Agenzia, comprese eventuali attività esercitative.

A scadenza il Protocollo di Intesa potrà essere rinnovato fra le Parti.

### **Art. 4 - (Obblighi assunti dalle parti)**

L'Ordine si impegna, almeno una volta all'anno, a fornire all'Agenzia un Elenco di propri iscritti per lo svolgimento delle attività di supporto in forma volontaria limitatamente agli interventi richiesti dall'Agenzia, quali, ad esempio:

- a) sopralluoghi e indicazioni relative all'oggettivo degrado di alberature che possano determinare un rischio a breve-medio termine per la popolazione o per le strutture e infrastrutture
- b) sopralluoghi volti all'attività di ricognizione delle problematiche agronomico-forestali in relazione al possibile danneggiamento degli edifici;
- c) sopralluoghi per verifica e presidio di situazioni agronomico-forestali che possano pregiudicare la gestione dell'emergenza;
- d) sopralluoghi durante eventi franosi per l'indicazione della criticità;
- e) attività di supporto informatico GIS nella gestione dei dati relativi ai sopralluoghi stessi;
- f) attività formative rivolte ai Volontari di Protezione Civile e al personale dell'Agenzia;
- g) supporto scientifico all'attività di pianificazione svolte dall'Agenzia.
- h) partecipazione ad attività esercitative su richiesta dell'Agenzia;

L'Ordine si impegna a comunicare in modo tempestivo, ogni variazione dei nominativi presenti nell'Elenco.

### **Art. 5 - (Convenzioni)**

In attuazione del presente protocollo di intesa, l'Agenzia e l'Ordine possono stipulare specifiche convenzioni attraverso le quali l'Ordine mette a disposizione, come supporto ai

tecnici dell'Agenzia, i Professionisti iscritti con particolare riguardo alle attività di cui al precedente art. 4.

### **Art. 6 - (Condizioni)**

L'Agenzia, per particolari esigenze proprie o derivanti da richieste di Comuni nel territorio della provincia di Roma o per emergenze di tipo strutturale che possano determinare rischio ambientale, agronomico, e forestale e provocare un rischio conseguente per la popolazione, può impegnare fondi del bilancio regionale attraverso una Convenzione con l'Ordine su tematiche specifiche inerenti il Protocollo sui punti di cui all'art. 4.

Per interventi richiesti dal Sistema fuori dal territorio regionale, dopo apposita Convenzione da stipulare con l'Ordine, ai soli Professionisti dell'Elenco impiegati nelle attività sarà riconosciuto un rimborso forfettario da stabilire nella Convenzione medesima ed i cui fondi potranno gravare sul Bilancio Regionale o su fondi straordinari per l'emergenza.

La partecipazione alle attività di Protezione civile è a titolo gratuito, fatto salvo i rimborsi di cui alla richiamata Convenzione, tramite opportuna rendicontazione che sarà inviata dall'Ordine previa verifica di quanto riportato dai singoli Professionisti;

I rimborsi potranno essere erogati entro i limiti stabiliti di volta in volta nelle singole Convenzioni.

I Professionisti attivati per l'emergenza potranno avvalersi, per raggiungere i luoghi d'intervento, di mezzi della Regione o del mezzo proprio dopo l'autorizzazione della SOR all'atto dell'attivazione, il tutto come meglio specificato nelle Convenzioni che si stipuleranno tra le Parti.

Nelle more che la Regione attivi una assicurazione che copra i rischi in fase emergenziale, è opportuno che ciascun Professionista sia dotato di una polizza assicurativa civile a copertura del rischio personale derivante dalle attività previste nella citata Convenzione ex art. 5.

Per i Professionisti iscritti all'Elenco, anche su richiesta esplicita da parte dell'Ordine, saranno tenuti corsi di formazione o aggiornamento specialistici su particolari tematiche riguardanti la Protezione Civile, che avranno validità per l'Aggiornamento Professionale Continuo e Permanente.

L'Ordine comunicherà alla SOR per l'attivazione, in fase emergenziale o esercitativa, prioritariamente gli Iscritti che abbiano frequentato detti corsi, in modo di garantire alla comunità l'operatività di personale specializzato.

L'Agenzia e l'Ordine non sono responsabili per eventuali danni a cose o a terzi determinati dall'attività del Professionista chiamato durante le fasi emergenziali o per malattie e infortuni al Professionista stesso derivanti dall'attività in aree colpite dall'evento emergenziale.

### **Art. 7 – (Utilizzo da parte degli Enti Locali)**

Gli Enti Locali nel territorio della provincia di Roma e l'Ordine potranno stipulare direttamente specifiche Convenzioni, aventi le stesse caratteristiche del presente Protocollo di Intesa, sulla



base delle quali gli Enti Locali potranno avvalersi direttamente dei Professionisti durante le fasi emergenziali di eventi naturali di tipo *a)*, e comunque dopo l'attivazione da parte dell'Agenzia della fase di emergenza per le emergenze di tipo *b)* e *c)* *c* come definiti dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 1/2018.

In questi casi i rimborsi delle spese saranno a carico dell'Ente Locale che ha attivato il Professionista.

#### **Art. 8 - (Riservatezza)**

L'Ordine e i Professionisti iscritti nell'Elenco si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo di Intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

In particolare si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'Agenzia.

#### **Art. 9 - (Modificazioni del protocollo di Intesa)**

Qualunque modificazione al presente Protocollo di Intesa dovrà essere apportata con nota scritta e con il consenso unanime delle parti.

#### **Art. 10 - (Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo di Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento Ue 2016/679 e loro ss.ii.mm.

#### **Art. 11 - (Utilizzazione e proprietà dei dati)**

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di emergenza e prevenzione è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

L'Ordine e i Professionisti nell'Elenco hanno il diritto di utilizzare, per i propri fini istituzionali o professionali, i dati soltanto dopo autorizzazione da parte dell'Agenzia e citando sempre il presente Protocollo di Intesa.

#### **Art. 12 - (Risoluzione del Protocollo di Intesa)**

L'Agenzia può risolvere il presente Protocollo di Intesa in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione del presente Protocollo di Intesa;

L'Ordine può risolvere il presente Protocollo di Intesa in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni.

### **Art. 13 - (Attività negoziale e Foro Competente)**

Le parti dichiarano espressamente che il presente Protocollo di Intesa è stato oggetto di specifica trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Per eventuali controversie, è competente il Foro di Roma.

### **Art. 14 - (Firma Digitale)**

Il Protocollo di Intesa viene firmato in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale secondo la normativa vigente

Roma, \_\_\_\_\_

Per l'Agenzia  
il Direttore pro-tempore  
**Dott. Carmelo Tulumello**

Per l'Ordine degli Agronomi e Forestali della  
Provincia di Roma  
il Presidente pro-tempore  
**Dott. For. Patrizio Zucca**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_